



## Doppio studio del MMG non fa scattare IRAP

---

**Data** 15 luglio 2015  
**Categoria** Professione

---

Il doppio studio non fa scattare l'Irap a carico del medico di base.

---

Avere a disposizione due sedi di modeste dimensioni anziché una rappresenta solo un «migliore servizio all'utenza», ma non integra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto dall'articolo 2 del dlgs n. 446/1997. Ad affermare il principio è la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 2646/67/15, depositata lo scorso mese di giugno. La pronuncia fa segnare un altro orientamento pro-contribuente sulla questione dell'assoggettabilità o meno a Irap dei medici, categoria per la quale spesso le normative regionali prevedono l'obbligo di apposite dotazioni minime. Nel caso un medico di base, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, aveva prudenzialmente pagato l'Irap per gli anni dal 1999 al 2004, vedendosi poi negato il rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio sosteneva infatti che i due studi integravano il presupposto dell'autonoma organizzazione, mentre secondo il medico servivano soltanto a prestare un servizio migliore. I due immobili, il primo di 19 metri quadrati e il secondo di 30 mq, erano situati in località diverse, con l'obiettivo di minimizzare gli spostamenti dei pazienti, specie quelli più anziani. Il dottore, peraltro, non si avvaleva né di dipendenti né di collaboratori. Perso il primo grado, l'Agenzia ricorreva in appello. Ma la Ctr condivide le ragioni già sostenute dalla Ctp Mantova nella sentenza n. 141/1/13, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, il collegio bresciano afferma che «non si riesce a comprendere come lo svolgere la propria attività di medico di base convenzionato con il Ssn in due studi diversi possa essere sintomo di autonoma organizzazione», spiega la Ctr, dal momento che «così facendo il medico presta un migliore servizio all'utenza, ma non organizza nient'altro che se stesso». In particolare, allineandosi alla pronuncia della Cassazione n. 1542/2015, viene ribadita l'irrilevanza del fatto che il doppio studio aumenti il numero dei pazienti (e quindi il reddito), perché l'autonoma organizzazione è svincolata dalla correlazione con i ricavi.

Fonte: Italia Oggi - Valerio Stroppa